

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

- Presidente -

Sent. n. 2352-2025 sez.2

LUIGI AGOSTINACCHIO

CC - 23/12/2025

GIUSEPPE SGADARI

- Relatore -

R.G.N. 31504/2025

GIOVANNI ARIOLLI

FRANCESCO FLORIT

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED],

parte civile nel procedimento a carico di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED],

avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle spese in favore delle parti civili, con rinvio per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che rileva in questa sede, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 19 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato [REDACTED] in relazione ai reati di lesione personale, minaccia e truffa di cui ai capi A, 2 e 3 della imputazione dei procedimenti riuniti ivi indicati, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili che la sentenza di primo grado aveva adottato in favore di [REDACTED]



2. Ricorre per cassazione la parte civile [REDACTED] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nonostante la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile e richieste attraverso la partecipazione al giudizio di appello e il deposito delle conclusioni corredate da nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1. L'imputato, condannato nel giudizio di primo grado, ha beneficiato, nel processo di appello, di una sentenza di non doversi procedere perché i reati di cui in premessa si erano estinti per prescrizione.

La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili in favore di [REDACTED] odierna ricorrente, che era stata presente nel processo di appello ed aveva presentato conclusioni e nota spese.

Nel confermare le statuizioni civili, la sentenza impugnata non ha provveduto sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile.

2. Tanto premesso, l'imputato avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, in quanto la declaratoria di prescrizione dei reati non interferiva con la posizione della ricorrente, vittoriosa nel giudizio di appello quanto alle sue pretese, come, del resto, si deduce dalla conferma operata in sentenza delle statuizioni a suo vantaggio e dalla motivazione della Corte di appello in ordine al verificarsi dei fatti e delle condotte commesse dall'imputato.

Si rammenti, in proposito, che, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, Cimmino, Rv. 282441-01).

La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà provvedere, dopo opportuno vaglio del merito delle pretese, alla liquidazione delle spese in favore della parte civile ricorrente.

In relazione all'individuazione del giudice del rinvio, si richiama il tenore di precedenti pronunce di legittimità che il Collegio condivide, secondo le quali, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle



spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice" (Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016, Pellegrino, Rv. 267624-01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha omissso del tutto di provvedere, sicché il rinvio deve essere effettuato al giudice penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso, il 23/12/2025.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini

